

(N. 1267)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
della Camera dei deputati nella seduta del 21 luglio 1950 (V. Stampato N. 1313)

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(SPATARO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 AGOSTO 1950

Misura dell'indennità di stazione spettante al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in servizio presso gli Uffici postali di confine di Chiasso e di Modane.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 13 dell'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, è aggiunto il seguente comma:

« Le indennità di cui al precedente comma, nei riguardi del personale appresso indicato, in servizio negli uffici postali di confine sotto specificati, sono fissate nella seguente misura mensile:

	Chiasso	Modane
Impiegati di gruppo A e B. L.	1.000	1.250
Impiegati di gruppo C . . .	800	1.000
Agenti subalterni	600	750

Art. 2.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione postale e telegrafica fa fronte con le disponibilità ordinarie del proprio bilancio.

p. Il Presidente della Camera dei deputati
TARGETTI.